

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

ACCERTAMENTO - Ritenute alla fonte - Dividendi

03

ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Liquidazione delle imposte - Definizione delle sanzioni

03

TRIBUTI LOCALI - Imposta municipale propria (IMU)

AGEVOLAZIONI

05

AGEVOLAZIONI FISCALI

06

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per le aree svantaggiate

08

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

LAVORO

09

LAVORO SUBORDINATO

10

Leggi In evidenza

11

Scadenze

Notizie

Fiscale

ACCERTAMENTO

Ritenute alla fonte - Dividendi - Utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e percepiti da persone fisiche non imprenditori - Delibere adottate fino al 31.12.2017 - Regime applicabile (risposta interpello Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. 454)

La risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. [454](#) è intervenuta sull'applicazione del regime transitorio relativo ai dividendi su partecipazioni qualificate ex [art. 1](#) co. 1006 della L. 205/2017.

Tassazione dei dividendi e regime transitorio fino al 31.12.2022

Fino al 31.12.2017, soltanto i dividendi su partecipazioni non qualificate ex [art. 67](#) co. 1 lett. c-bis) del TUIR applicavano la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% sull'intero importo percepito ex [art. 27](#) del DPR 600/73.

A seguito della riforma del regime dei dividendi operata dalla L. [205/2017](#), anche gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate sono assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 26% dall'1.1.2018.

È però prevista un'apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni di utili deliberate fino al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, continua ad applicarsi la concorrenza parziale al reddito ex DM 26.5.2017.

In sostanza, applicando il regime transitorio, i dividendi su partecipazioni qualificate ex [art. 67](#) co. 1 lett. c) del TUIR sono tassati a fini IRPEF in capo alle persone fisiche non imprenditori:

- nel limite del 40%, per gli utili formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2007;
- nel limite del 49,72%, per utili formati dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007 sino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- nel limite del 58,14%, per utili formati fino all'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Distribuzioni di utili effettuate dall'1.1.2023

La risposta in commento richiama un passaggio della ris. Agenzia delle Entrate 6.6.2019 n. [56](#), secondo cui il regime transitorio previsto dall'[art. 1](#) co. 1006 della L. 205/2017 deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (dall'1.1.2018 al 31.12.2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi di imposta precedenti rispetto all'introduzione del nuovo regime fiscale.

Si ritiene, quindi, che l'arco temporale individuato dalla norma transitoria e l'applicazione del criterio di cassa per la tassazione dei dividendi conducano alla conclusione che i dividendi percepiti a partire dall'1.1.2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica comunque la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

Tale impostazione vale anche se la delibera di distribuzione è stata adottata entro il 31.12.2022.

art. 1 co. 1006 L. 27.12.2017 n. 205

art. 47 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 16.9.2022 n. 454

Il Quotidiano del Commercialista del 17.9.2022 - "Utili prodotti prima del 2018 con ritenuta al 26% se distribuiti dal 2023" - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 17.9.2022, p. 27 - "Dividendi, delibera 2022 non salva dal 26%" - Germani Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Dividendi" - Sanna S.

ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - Liquidazione delle imposte - Definizione delle sanzioni - Computo dei trenta giorni - Successiva comunicazione di diniego da parte dell'ufficio - Effetti ai fini del computo (Cass. 22.9.2022 n. 27817)

Nella definizione degli avvisi bonari il contribuente, se paga le somme entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso, fruisce della riduzione delle sanzioni da omesso versamento al terzo, quindi esse sono nei fatti diminuite dal 30% al 10% ([art. 2](#) del DLgs. 462/97).

Il problema sorge in quanto spesso, quando viene notificato l'avviso bonario, il contribuente instaura un contraddittorio con gli uffici, onde ottenerne la riduzione. Non è raro infatti che la pretesa sia in tutto in parte infondata, anche a causa di errori del contribuente che hanno causato problemi nell'incrocio dei dati (pensiamo al classico caso dell'errore nel codice tributo).

In relazione a detta problematica, l'[art. 2](#) co. 2 del DLgs. 462/97 risulta formulato in modo "imperfetto": *"L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'[articolo 19](#) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione"*.

Computo dei trenta giorni

La sentenza Cass. 22.9.2022 n. [27817](#) ha affermato che, quando tra le parti si instaura un contraddittorio preventivo, i 30 giorni decorrono dalla seconda comunicazione che, solo in via eventuale, contiene la rideterminazione della pretesa.

Dal testo della sentenza emerge che la risposta del contribuente successiva all'avviso bonario era intervenuta a ridosso del termine, circostanza che non è stata considerata.

Ragionando diversamente, ovvero computando i 30 giorni dalla seconda comunicazione solo se le doglianze del contribuente sono state accolte, il contribuente non saprebbe quanto tempo dispone per definire se non quando riceve la risposta, che, è bene evidenziarlo, ben potrebbe sopravvenire dopo i 30 giorni dalla prima comunicazione.

Tesi sostenuta dalla prassi

Nella ris. Agenzia delle Entrate 16.12.2021 n. [72](#) era stata sostenuta la tesi opposta, aderendo ad una interpretazione a dir poco letterale dell'[art. 2](#) co. 2 del DLgs. 462/97.

Bisogna quindi prendere atto di ciò e, sino a quando non muterà la menzionata interpretazione, agire con estrema prudenza.

Appare pertanto opportuno attivare il contraddittorio quanto prima.

art. 2 DLgs. 18.12.1997 n. 462

art. 36 bis DPR 29.9.1973 n. 600

Il Quotidiano del Commercialista del 23.9.2022 - "I 30 giorni per definire l'avviso bonario decorrono dalla seconda comunicazione" - Cissello

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Avviso bonario" - Cissello A.

Cass. 22.9.2022 n. 27817

TRIBUTI LOCALI

Imposta municipale propria (IMU) - Imprese turistiche-ricettive - Credito d'imposta per la seconda rata dell'IMU 2021 - Novità del DL 21/2022 (c.d. DL "Ucraina") - Modalità e termini dell'autodichiarazione (provv. Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. 356194)

L'art. [22](#) del DL 21.3.2022 n. 21 (c.d. decreto "Ucraina") riconosce un contributo, sotto forma di credito

d'imposta, pari al 50% dell'importo versato per la seconda rata dell'IMU per l'anno 2021, alle imprese turistico-ricettive.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. [356194](#) sono state definite le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto dell'autodichiarazione che i beneficiari dell'agevolazione in esame sono tenuti a presentare affinché venga loro attribuito, e quindi possa poi essere utilizzato, il credito d'imposta.

L'autodichiarazione deve essere presentata in via telematica dal 28.9.2022 al 28.2.2023.

Credito d'imposta del 50% dell'IMU versata per la seconda rata 2021

Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive limitatamente all'importo versato a titolo di seconda rata dell'IMU per l'anno 2021, di cui all'[art. 1](#) co. 738 - 783 della L. 27.12.2019 n. 160.

Le disposizioni previste dall'[art. 22](#) del DL 21.3.2022 n. 21 si applicano "nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche" (con la decisione Commissione Europea 21.6.2022 n. C(2022) 4363 final è stata autorizzata l'efficacia delle disposizioni contenute nell'[art. 22](#) del DL 21/2022).

Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta spetta limitatamente:

- alle imprese turistico-ricettive, comprese le imprese che esercitano attività agrituristica di cui alla L. [96/2006](#) e relative norme regionali;
- alle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;
- alle imprese del comparto fieristico e congressuale;
- ai complessi termali;
- ai parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Immobili agevolati

Dal punto di vista oggettivo, per poter beneficiare del contributo è necessario che:

- gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell'IMU 2021 siano accatastati nella categoria catastale D/2 "Alberghi e pensioni (con fine di lucro)";
- in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva;
- i proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Condizioni per beneficiare del credito d'imposta

Per poter fruire del credito d'imposta del 50% per l'IMU versata in relazione alla seconda rata 2021, i gestori dell'attività (che sono anche i proprietari dell'immobile D/2) devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Nel caso in cui il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, il calcolo del fatturato va effettuato in capo alla singola impresa, e non invece in capo al gruppo di imprese (istruzioni allegate al provv. Agenzia delle Entrate 356194/2022).

Modalità di utilizzo del credito

Il credito d'imposta, inoltre:

- dovrà essere richiesto presentando telematicamente, dal 28.9.2022 al 28.2.2023, un'apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal provv. Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. [356194](#);
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta con la quale viene riconosciuto ai richiedenti il credito;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli [artt. 61](#) e [109](#) co. 5 del TUIR.

Autodichiarazione

Il credito d'imposta viene subordinato alla presentazione di un'autodichiarazione ([art. 22](#) co. 4 del DL 21.3.2022 n. 21) da parte dei soggetti ammessi, "attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione".

Il provv. Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. [356194](#) ha definito le modalità, i termini ed il contenuto di tale autodichiarazione, approvandone altresì il modello e le relative istruzioni per la compilazione.

Modalità di presentazione dell'autodichiarazione

L'autodichiarazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche:

- direttamente dal contribuente,
- oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'[art. 3](#) co. 3 del DPR 322/98.

La trasmissione deve avvenire mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

In seguito alla presentazione dell'autodichiarazione:

- entro 5 giorni viene rilasciata una ricevuta, visibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, che attesta la presa in carico o lo scarto della stessa;
- entro 10 giorni viene rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento o il diniego del credito d'imposta (quest'ultimo scenario si verificherà, ad esempio, se il richiedente non è titolare di una partita IVA attiva alla data del 22.3.2022, data di entrata in vigore del DL [21/2022](#), ai sensi del provv. [356194/2022](#), § 2.4).

Termini di presentazione

Il modello di autodichiarazione deve essere trasmesso dal 28.9.2022 al 28.2.2023.

art. 22 DL 21.3.2022 n. 21

Provvedimento Agenzia Entrate 16.9.2022 n. 356194

Il Quotidiano del Commercialista del 17.9.2022 - "Dal 28 settembre autodichiarazione per il credito d'imposta IMU per il comparto turistico" - Zeni

Il Sole - 24 Ore del 17.9.2022, p. 27 - "Autodichiarazione sugli aiuti per il credito Imu degli alberghi" - D'Ambrosio

Guide Eutekne - Tributi locali - "IMU" - Zeni A.

Agevolazioni**AGEVOLAZIONI FISCALI**

Fruizione del regime forfettario nel periodo di rientro in Italia - Successivo accesso al regime degli impatriati - Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 20.9.2022 n. 460)

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.9.2022 n. [460](#) è intervenuta, per la prima volta, in merito all'ipotesi di accesso al regime degli impatriati in periodi di imposta successivi a quello del rientro in Italia, ove in quest'ultimo periodo si sia deciso di fruire del regime forfettario.

Rientro in Italia e accesso al regime forfettario

Il caso di specie riguarda un cittadino italiano che, dopo essere stato residente nel Regno Unito per quattro anni, nel mese di aprile 2022 è rientrato in Italia per svolgere attività di lavoro autonomo; per il primo anno di attività i compensi derivanti da tale attività sono stimati di importo inferiore a 65.000,00 euro, soglia limite per beneficiare del regime forfettario di cui all'[art. 1](#) co. 54 della L. 190/2014.

Nel presupposto che siano verificati sia i requisiti di legge per accedere al regime degli impatriati di cui all'[art. 16](#) del DLgs. 147/2015, sia quelli per accedere al richiamato regime forfettario, la questione riguarda la possibilità di fruire dei due regimi agevolati in periodi di imposta differenti.

Successiva fruizione del regime degli impatriati - Esclusione

In merito al rapporto tra i due regimi, la risposta n. [460/2022](#) richiama il chiarimento contenuto nella circ. Agenzia delle Entrate n. [33/2020](#) (§ 7.11) in base al quale il contribuente che rientra in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfettario non può avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfettario non partecipano alla formazione del reddito complessivo; peraltro, la stessa circolare ha precisato che, ove sia ravvisata una maggiore convenienza, il contribuente è libero di applicare il regime degli impatriati in luogo di quello naturale forfettario (si veda anche la risposta n. [283/2019](#)).

Il citato passaggio interpretativo evidenzerebbe, ad avviso dell'Agenzia, come l'opzione per il regime forfettario al momento del rientro in Italia, pur in presenza dei requisiti per l'applicazione del regime degli impatriati, comporti "l'impossibilità di esprimere a posteriori l'opzione per il diverso regime degli impatriati".

Ciò premesso, secondo l'Agenzia, il soggetto che, avendo trasferito la residenza fiscale in Italia nel mese di aprile 2022, dovesse optare, in relazione al periodo di imposta in corso, per il regime forfetario, non potrà, negli anni successivi e sino al compimento del quinquennio potenzialmente agevolabile (dal 2023 al 2026), fruire del regime degli impatriati.

Incoerenza del divieto di transito tra i regimi

La rigida posizione assunta dall'Agenzia nella risposta n. [460/2022](#) suscita alcune perplessità, non trovando nella richiamata circ. n. [33/2020](#) un valido riscontro argomentativo, posto che tale ultimo documento non pare riferirsi all'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di transito dal regime forfetario al regime degli impatriati, senza cumulo tra i medesimi; al contrario la circ. n. [33/2020](#) si limita ad escludere la contestuale fruizione dei due regimi agevolati con riferimento al medesimo periodo di imposta (questione, peraltro, pacifica).

A ciò si aggiunga che, come evidenziato nella stessa risposta n. [460/2022](#), il regime forfetario rappresenta il regime naturale per i professionisti che possiedono i requisiti di cui alla L. [190/2014](#). Tale regime può essere disapplicato tramite opzione per l'applicazione dell'IVA e delle imposte dirette nei modi ordinari, per una durata tendenzialmente triennale ([art. 1](#) co. 70 della L. 190/2014). A seguito di tale opzione, nell'ambito del regime contabile ordinario o semplificato applicato, non sembrerebbero sussistere ostacoli all'applicazione ai fini IRPEF dell'agevolazione per i lavoratori impatriati per i residui periodi d'imposta agevolabili.

Sotto il profilo pratico va poi rilevato come la stessa circ. Agenzia delle Entrate n. [33/2020](#) (§ 6) abbia preso in considerazione l'ipotesi in cui l'agevolazione non sia stata tempestivamente adottata, precisando che, pur nell'impossibilità di presentare una dichiarazione integrativa, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fruire del regime per i restanti periodi di imposta del quinquennio agevolabile.

Inoltre, la circ. Agenzia delle Entrate n. [17/2017](#), Parte IV, § 2, a commento del divieto di cumulo, normativamente previsto, del regime dei neo-residenti di cui all'[art. 24-bis](#) del TUIR con gli incentivi previsti dall'[art. 44](#) del DL 78/2010 per docenti e ricercatori, nonché dall'[art. 16](#) del DLgs. 147/2015 per gli impatriati ([art. 1](#) co. 154 della L. 232/2016), ha precisato che tale divieto non esclude l'ipotesi di un utilizzo alternativo dei regimi agevolativi in anni d'imposta differenti, nel rispetto, ovviamente, dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle rispettive norme.

Alla luce di quanto sopra, non risulta quindi coerente escludere la possibilità di fruire dell'agevolazione degli impatriati, per i residui periodi del quinquennio agevolato, anche nell'ipotesi in cui si sia in precedenza beneficiato del diverso regime forfetario.

art. 1 co. 54 L. 23.12.2014 n. 190

art. 16 DLgs. 14.9.2015 n. 147

Risposta interpello Agenzia Entrate 20.9.2022 n. 460

Il Quotidiano del Commercialista del 21.9.2022 - "Precluso l'accesso agli impatriati in caso di precedente fruizione del regime forfetario" - Corso - Odetto

Il Sole - 24 Ore del 21.9.2022, p. 43 - "Niente regime impatriati con la scelta del forfetario" - Caputo

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Regimi contabili e fiscali - Regime forfetario per gli autonomi (L.190/2014)" - Rivetti P.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Regime degli impatriati" - Alberti P. - Corso L.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per le aree svantaggiate - Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex L. 208/2015 - Applicabilità al settore della nautica da diporto (circ. Agenzia delle Entrate 21.9.2022 n. 32)

Con la circ. 21.9.2022 n. [32](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito all'applicabilità del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex [art. 1](#) co. 98 della L. 208/2015 con particolare riferimento al settore della nautica da diporto.

Profilo soggettivo

Le imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, in linea di principio, possono fruire del credito Mezzogiorno in relazione agli investimenti agevolabili, in quanto, nel rispetto del quadro normativo interno che regola il settore e sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 6.8.2015 n. 15036, il comparto di appartenenza non è assimilabile alle attività del "settore dei trasporti", escluso dall'agevolazione ai sensi del Regolamento generale d'esenzione, sempre che non si tratti di attività - come quelle connesse al noleggio a viaggio - riconducibili al trasporto.

Con riferimento alle imprese che operano contestualmente in un settore escluso (trasporti) e in quello della nautica da diporto, l'Agenzia rileva che tali imprese potranno fruire del credito Mezzogiorno nel presupposto che le diverse attività rappresentino distinti e autonomi rami d'azienda, dotati ai fini fiscali di contabilità separata.

Investimenti agevolabili

Viene poi chiarito che devono considerarsi, in linea di principio, escluse dall'agevolazione le ipotesi in cui l'acquisto delle imbarcazioni da diporto (o di altri beni agevolabili) avvenga con finalità di mera sostituzione della flotta già esistente, senza generare un effetto di ampliamento della struttura produttiva esistente.

Inoltre, le imbarcazioni in possesso del requisito della strumentalità e della novità, come declinati dalla circ. n. [34/2016](#), devono costituire parte integrante di un'organizzazione d'impresa che rappresenti un punto di riferimento per l'attività di noleggio per nautica da diporto "radicata" in uno dei territori ammissibili al beneficio.

In assenza di elementi strutturali, l'esistenza di un'organizzazione (ancorché minimale) può desumersi anche da altri elementi o indizi dell'attività svolta "a terra" che, allo stesso modo, consentano di individuare il riferimento territoriale dell'attività (ad esempio, il rimessaggio, l'allestimento, il rifornimento di carburanti, i diritti di ormeggio e l'insieme di contatti e rapporti che, nel loro complesso, costituiscono l'attività).

Non assume invece rilievo la circostanza che la navigazione avvenga al di fuori dei territori agevolabili, purché sia possibile riscontrare un vincolo di connessione tra l'imbarcazione e la struttura produttiva radicata nel territorio agevolato (ad esempio, ove il soggetto che ha effettuato l'investimento continui a supportare, tra l'altro, i rischi connessi all'utilizzo del bene in caso di guasti, ai fini della responsabilità civile verso terzi, ecc.).

Classificazione contabile

Quanto alla classificazione contabile, la circ. [32/2022](#), riportando le considerazioni sulla classificazione delle imbarcazioni da diporto fornite dall'OIC nell'ambito della *newsletter* di maggio 2022, afferma che la classificazione di bilancio alla stregua di "Impianti e macchinari" nello schema di Stato patrimoniale previsto dall'[art. 2424](#) c.c. (voce B.II.2) e di "Attrezzature industriali e commerciali" (voce B.II.3) - nella misura in cui risulti corretta in applicazione delle disposizioni del codice civile e dei principi contabili adottati dall'impresa - rappresenta un primo indicatore della circostanza che i beni acquistati siano "macchinari, impianti e attrezzature varie" funzionali all'esercizio delle attività economiche poste in essere.

Viene tuttavia rilevato che qualora l'operatore economico abbia rappresentato in maniera diversa la propria realtà aziendale (ad esempio, ipotizzando la creazione di una specifica voce dello Stato patrimoniale) ovvero, sulla base della tipologia e dimensioni della propria azienda, usufruisca di schemi di bilancio semplificati, diviene necessario valorizzare tutti gli elementi, in diritto e in fatto, che consentano di considerare i beni oggetto dell'investimento come "macchinari, impianti e attrezzature varie" il cui utilizzo da parte dell'impresa sia essenziale per l'esercizio della propria attività.

Ne consegue che, secondo l'Agenzia delle Entrate, le imbarcazioni da diporto, anche nell'ipotesi in cui non risultino espressamente classificate nelle predette voci B.II.2 e B.II.3, possono rappresentare, in linea di principio, macchinari o impianti essenziali per l'esercizio dell'attività di noleggio di imbarcazioni da diporto con la conseguenza che, sussistendo tutti gli altri requisiti disposti dalle normative nazionali e comunitarie, gli investimenti in tali beni consentono la fruizione del credito d'imposta Mezzogiorno.

L'Agenzia delle Entrate modifica quindi il suo precedente orientamento, indicato nella risposta a interpello n. [322/2020](#) e richiamato nella risposta a interrogazione parlamentare 22.3.2022 n. 5-07730, non ritenendo più indispensabile la classificazione nelle suddette voci di bilancio ai fini dell'agevolazione.

La stessa circolare n. [32](#) invita infatti "gli Uffici a riesaminare gli eventuali atti già emessi, anche pendenti in contenzioso, alla luce dei chiarimenti forniti con il presente documento".

art. 1 co. 98 L. 28.12.2015 n. 208

Circolare Agenzia Entrate 21.9.2022 n. 32

Il Quotidiano del Commercialista del 22.9.2022 - "Bonus investimenti nel Mezzogiorno per la nautica da diporto" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 22.9.2022, p. 49 - "Bonus Sud anche sugli investimenti nelle imbarcazioni per il noleggio" - Lenzi R.

Il Quotidiano del Commercialista del 24.3.2022 - "Bonus investimenti nel Mezzogiorno per il charter nautico" - Alberti - Latorraca

Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2022 - "Imbarcazioni da diporto da includere in impianti o attrezzature" - Latorraca

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Credito d'imposta per investimenti "4.0" - Interconnessione "tardiva" - Indicazione nel modello REDDITI 2022 (FAQ Agenzia delle Entrate settembre 2022)

L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di alcune [FAQ](#) pubblicate sul proprio sito in relazione alla modalità di compilazione del modello REDDITI 2022, ha fornito indicazioni per il credito d'imposta investimenti in nuovi beni strumentali ex L. [178/2020](#) in merito all'ipotesi di interconnessione "tardiva", priva di specifiche istruzioni nei dichiarativi.

Interconnessione "tardiva"

Viene considerato il caso di un'impresa che ha acquistato un bene strumentale nuovo "Transizione 4.0" (Allegato A alla L. [232/2016](#)) entrato in funzione nel corso del 2021 che, però, viene interconnesso nel 2022.

In base all'[art. 1](#) co. 1059 della L. 178/2020, l'impresa ha fruito del credito d'imposta in misura ridotta (nel caso di specie, 10% del costo sostenuto) dall'anno di entrata in funzione del bene, ovvero sia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi a oggetto beni strumentali "ordinari", atteso che la fruizione del credito d'imposta in misura piena (50%) decorre, per espressa previsione normativa, dall'anno dell'avvenuta interconnessione.

Modalità di compilazione del modello REDDITI 2022

Ad avviso dell'Agenzia, nel caso prospettato l'impresa deve compilare il quadro RU del modello REDDITI 2022 indicando:

- nel rigo RU1 il codice credito 2L, ossia il codice corrispondente alla tipologia dei beni agevolabili Transizione 4.0, non quindi il codice relativo ai beni "ordinari". Nella risposta dell'Amministrazione finanziaria viene rilevato che le istruzioni per la compilazione del suddetto quadro precisano che i *"dati del credito d'imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili"*, per cui l'individuazione del codice credito da utilizzare prescinde sia dall'entrata in funzione del bene sia dall'avvenuta interconnessione;
- nel rigo RU5 l'ammontare del credito d'imposta nella misura "piena" prevista per detti beni e nel rigo RU130, colonna 4, l'ammontare complessivo del costo sostenuto. Resta fermo che sebbene il credito sia indicato per l'intero ammontare (50% del costo sostenuto) lo stesso è utilizzabile in misura non superiore al 10% del predetto costo (come fosse un bene ordinario), per la quota annuale pari a 1/3;
- nel rigo RU12 il credito residuo che sarà riportato nel successivo modello REDDITI 2023.

Il credito in misura piena sarà fruibile dall'anno di interconnessione e dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

L'Agenzia delle Entrate precisa inoltre che, nel caso particolare in cui l'impresa sia a conoscenza del fatto che il bene acquistato non verrà mai interconnesso, l'importo residuo da indicare nel rigo RU12 deve essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni agevolabili "Transizione 4.0", avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo, denominata "Vedere istruzioni".

Codici tributo

Nella risposta l'Agenzia delle Entrate fornisce inoltre indicazioni in merito ai codici tributo da utilizzare nella fattispecie in esame.

Per la compensazione del credito d'imposta tramite il modello F24, l'impresa deve utilizzare il codice tributo "6936" denominato *"Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020"*, corrispondente alla natura degli investimenti realizzati, valorizzando il campo "anno di riferimento" con l'anno di entrata in funzione del bene.

A seguito dell'intervenuta connessione, il predetto campo andrà valorizzato con l'anno in cui questa si è verificata.

Viene altresì precisato che, qualora per la compensazione sia stato erroneamente utilizzato il codice tributo "6935", l'impresa può chiedere in qualsiasi momento (anche dopo aver ricevuto l'eventuale comunicazione d'irregolarità) la correzione del modello F24 tramite CIVIS oppure direttamente agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, senza applicazione di sanzioni.

Lavoro**LAVORO SUBORDINATO**

Informazioni del contratto di lavoro - Novità del DLgs. 104/2022 - Chiarimenti (circ. Min. Lavoro 20.9.2022 n. 19)

Con la circ. 20.9.2022 n. 19, il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni interpretative sulle novità più rilevanti apportate dal DLgs. 104/2022 (c.d. DL "Trasparenza"), con particolare riferimento:

- agli obblighi informativi;
- all'utilizzo dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati;
- al periodo di prova;
- al cumulo di impieghi;
- alla prevedibilità minima del lavoro;
- alla transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili;
- alla formazione obbligatoria.

Obblighi informativi

Il DLgs. 104/2022, modificando il DLgs. 152/97, introduce profili ulteriori che riguardano gli obblighi di informazione, ma il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore le informazioni di base riferite ai singoli istituti di cui all'art. 1 del citato DLgs. 152/97, potendo rinviare, per le informazioni di maggior dettaglio, al contratto collettivo o ai documenti aziendali che devono essere consegnati o messi a disposizione del lavoratore secondo le prassi aziendali.

Il DLgs. 104/2022 ha quindi voluto ampliare e rafforzare gli obblighi informativi, i quali:

- non possono essere assolti con l'astratto richiamo delle norme di legge che regolano gli istituti oggetto dell'informativa;
- devono essere assolti mediante la comunicazione di come tali istituti, nel concreto, si atteggiavano, nei limiti consentiti dalla legge, nel rapporto tra le parti, anche attraverso il richiamo della contrattazione collettiva applicabile al contratto di lavoro.

Con riferimento a specifici obblighi informativi, il Ministero precisa che:

- per le ferie e i congedi retribuiti occorre fornire al lavoratore le indicazioni della disciplina contenuta nel contratto collettivo soggettivamente applicabile al rapporto, e non solo il richiamo generale alle norme di legge. Sul punto, viene affermato che rilevano ai fini dell'obbligo informativo i congedi retribuiti;
- per la retribuzione, l'obbligo informativo riguarda tutte quelle componenti retributive di cui sia oggettivamente possibile la determinazione al momento dell'assunzione, secondo la disciplina di legge e di contratto collettivo (non vi è obbligo di comunicare gli importi degli elementi variabili, ma solamente i criteri sulla base dei quali tali importi saranno riconosciuti);
- per l'orario di lavoro programmato, le informazioni devono essere incentrate sulla concreta articolazione dell'orario di lavoro applicata al dipendente, sulle condizioni dei cambiamenti di turno, sulle modalità e sui limiti di espletamento del lavoro straordinario e sulla relativa retribuzione (le variazioni sono oggetto di informativa se sono strutturali o fanno riferimento ad un arco temporale significativo).

Sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati

Secondo il Ministero, il datore di lavoro che utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati che siano finalizzati a realizzare un procedimento decisionale in grado di incidere sul rapporto di lavoro deve procedere all'informativa quando la disciplina della vita lavorativa del dipendente, o suoi particolari aspetti rilevanti, siano interamente rimessi all'attività decisionale di sistemi automatizzati. L'obbligo sussiste anche in caso di intervento umano meramente accessorio.

L'informativa non è necessaria per i sistemi automatizzati deputati alla rilevazione delle presenze in ingresso e in uscita, cui non consegua un'attività interamente automatizzata finalizzata ad una decisione datoriale.

Periodo di prova

L'[art. 7](#) del DLgs. 104/2022 definisce la durata massima del periodo di prova (6 mesi) e quelle fattispecie che ne consentono il prolungamento, ovverosia: malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori.

Sul punto, il Ministero sostiene che la suddetta elencazione è puramente esemplificativa e non esaustiva delle ipotesi di prolungamento del periodo di prova, nel cui novero si devono intendere ricomprese tutte quelle già riconosciute dall'attuale ordinamento giuridico.

Cumulo di impieghi

Ai sensi dell'art. 8 co. 3 del DLgs.104/2022, il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro qualora sussista una delle seguenti condizioni:

- un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;
- la necessità di garantire l'integrità del servizio pubblico;
- il caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d'interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedeltà di cui all'[art. 2105](#) c.c.

Secondo il Ministero, la sussistenza di tali condizioni, che hanno carattere tassativo, deve essere verificata in modo oggettivo (queste devono essere concretamente sussistenti e dimostrabili e non rimesse a mere valutazioni soggettive del datore di lavoro).

Circolare Min. Lavoro e politiche sociali 20.9.2022 n. 19

Il Quotidiano del Commercialista del 21.9.2022 - "Per l'informativa ai lavoratori non basta un astratto richiamo alle leggi" - Silvestro

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 13.1.2022

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Acquisto di veicoli adattati da parte di invalidi - Applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4% - Condizioni

L'art. 1-bis co. 1 del DL 10.9.2021 n. 121, conv. L. 9.11.2021 n. 156, ha previsto semplificazioni per il riconoscimento dell'aliquota IVA del 4% per l'acquisto o l'importazione di veicoli da parte di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie.

In attuazione del co. 2 del suddetto art. 1-bis del DL 121/2021, con il presente DM viene modificato il precedente DM 16.5.86, il quale definisce la documentazione che deve essere prodotta dall'acquirente per accedere all'agevolazione.

Documentazione richiesta per l'agevolazione

In particolare, l'art. 1 co. 1 del DM 16.5.86 stabilisce che i soggetti dotati di patente speciale per ridotte o impedito capacità motorie, per poter beneficiare dell'agevolazione IVA prevista dalla L. 9.4.86 n. 97 (IVA al 4%) in relazione all'acquisto dei veicoli, devono produrre al cedente, anteriormente alla cessione:

- fotocopia della patente di guida;
- certificato rilasciato dalle commissioni mediche attestante le ridotte o impedito capacità motorie;
- atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato effettuato altro acquisto di veicolo con IVA agevolata (ovvero, in caso di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico nel predetto periodo, un certificato rilasciato da detto ente).

Semplificazioni

Con il presente DM viene ora stabilito che, in sostituzione della documentazione sopra richiamata, l'acquirente può limitarsi a produrre copia semplice della patente, purché essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, prescritti per il veicolo agevolabile dalle commissioni mediche locali (art. 119 co. 4 del DLgs. 285/92).

Resta fermo, tuttavia, l'obbligo di presentare il suddetto atto notorio.

FISCALE

DPCM 7.7.2022

FISCALE

IMPOSTE DIRETTE - DISPOSIZIONI GENERALI - ONERI DEDUCIBILI - Erogazioni liberali in denaro a favore della ricerca scientifica che possono essere integralmente dedotte dal reddito IRES - Individuazione dei soggetti beneficiari - Nuovo elenco

L'art. 1 co. 353 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) prevede l'integrale deducibilità dal reddito ai fini IRES dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, a favore di fondazioni e di associazioni riconosciute:

- aventi per oggetto statuario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
- individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In attuazione di tale disposizione, il presente DPCM individua le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRES.

Il suddetto elenco, riportato in allegato al presente provvedimento:

- sostituisce quello approvato dal DPCM 8.7.2019 (pubblicato sulla G.U. 14.9.2019 n. 216);
- contiene 18 soggetti in più rispetto al precedente elenco (da 285 a 303);
- può essere soggetto a revisione annuale.

Scadenze della settimana

25 settembre 2022, Domenica *

Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di agosto, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di agosto hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi a luglio e agosto

27 settembre 2022, Martedì

Imposte dirette

Docenti e ricercatori già beneficiari del regime agevolato al 31.12.2019 - Versamento del 10% o 5% dei

Via F. Ferrucci, 57 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574/575795

info@bgsm.it – www.bgsm.it

redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo dell'anno 2021, per prolungare l'applicazione del regime speciale

Imprese agricole e agroindustriali - Inizio presentazione telematica al GSE, dalle ore 12, delle domande di contributo per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici ad uso produttivo, fino ad esaurimento risorse

Micro, piccole e medie imprese - Termine iniziale, dalle ore 12.00, per presentare a Invitalia, tramite l'apposita procedura informatica, le domande di contributi per la valorizzazione economica dei brevetti, fino ad esaurimento

28 settembre 2022, Mercoledì

Imprese settore turistico che intendono beneficiare del credito d'imposta per l'IMU versata come seconda rata del 2021 - Inizio presentazione all'Agenzia Entrate dell'autodichiarazione per il rispetto dei massimali aiuti di Stato

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali

Persone fisiche, società di persone e soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione versamenti modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza senza lo 0,4% era il 30.6.2022, con la sanzione dell'1,67% e gli interessi legali

IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Persone fisiche - Regolarizzazione dell'omessa presentazione in Posta del modello REDDITI 2022, con la sanzione ridotta di 15,00 euro, salva la presentazione telematica entro il 30.11.2022 senza sanzioni

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Primo versamento per il periodo contabile settembre-ottobre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile maggio-giugno

30 settembre 2022, Venerdì

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Termine ultimo per il versamento della seconda rata dei contributi dovuti per l'anno 2022, che scadeva il 16.9.2022, senza applicazione di sanzioni

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo CONAI

Imprese importatrici con fatturato dell'anno precedente fino a 2 milioni di euro - Termine per inviare al CONAI la dichiarazione per avvalersi del contributo forfettario annuale per le importazioni di merci imballate

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Imposta di bollo

Soggetti passivi IVA - Versamento imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno, salvo differimento al 30 novembre per importi complessivi del primo e secondo trimestre fino a 250,00 euro

Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

Imposta di soggiorno e contributo di soggiorno

Gestori di strutture ricettive e intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi - Termine per presentare in via telematica la dichiarazione relativa agli anni 2020 e 2021

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di agosto e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di luglio

Imposte dirette

Agenzie di viaggio e tour operator - Termine iniziale, dalle ore 12.00, per l'invio a Invitalia tramite PEC della richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta per interventi di digitalizzazione delle strutture

Lavoratori domestici - Termine per presentare all'INPS la domanda di corresponsione dell'indennità una tantum di 200,00 euro

Venditori al dettaglio di giornali, riviste e periodici - Presentazione telematica al Dipartimento editoria della richiesta per l'apposito credito d'imposta, in base alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno 2021

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

IRPEF

Soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF relativa al 2021 - Termine per regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti, con versamento della sanzione di 250,00 euro

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

Imprese con esercizio "solare" - Termine per l'invio all'Ufficio delle Entrate della richiesta di autorizzazione per la valutazione al costo di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, iniziate prima dell'1.1.2007

IRPEF e relative addizionali

Medici e altri professionisti sanitari, farmacie e altre strutture sanitarie, o soggetti dagli stessi delegati - Trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2022

Veterinari o soggetti delegati - Trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute nel primo semestre 2022, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o pratica sportiva

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 22 agosto - Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

CAF-dipendenti e professionisti - Termine per consegnare ai contribuenti la copia del modello 730/2022 elaborato e per inviare le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dal 1° al 30.9.2022

Sostituti d'imposta - Consegna ai contribuenti copia del modello 730/2022, invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate e consegna modelli 730-1 a un intermediario o in Posta, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dal 1° al 30.9.2022

Dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente - Termine di presentazione del modello 730/2022 ad un CAF-dipendenti o professionista abilitato

Dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente - Termine di presentazione del modello 730/2022 al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale

Dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente - Presentazione diretta in via telematica all'Agenzia delle Entrate, avvalendosi della dichiarazione precompilata, del modello 730/2022

IVA

Autotrasportatori iscritti nell'apposito Albo - Registrazione delle fatture emesse nel trimestre aprile-giugno

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Rappresentante del Gruppo IVA - Termine per presentare direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto dall'anno successivo

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti extra-UE aderenti a regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies ss. del DPR 633/72 - Presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso dell'IVA relativa all'anno precedente sugli acquisti di beni e servizi

Soggetti passivi IVA, salvo esoneri - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno

Soggetti residenti in altri Stati comunitari - Presentazione in via telematica al soggetto competente del proprio Stato della domanda di rimborso dell'IVA assolta in Italia sull'acquisto o importazione di beni e servizi nell'anno precedente

Soggetti residenti in Italia - Presentazione telematica al Centro operativo di Pescara della domanda di rimborso dell'IVA assolta in altri Stati comunitari sull'acquisto o importazione di beni e servizi nell'anno precedente

Soggetti residenti in Svizzera, Norvegia o Israele - Presentazione al Centro operativo di Pescara del modello IVA 79 per il rimborso dell'IVA assolta in Italia sull'acquisto o importazione di beni mobili e servizi nell'anno precedente

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Comunicazione ai Monopoli di Stato dei dati dei responsabili solidali per le somme giocate nel periodo contabile luglio-agosto

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Premi INAIL

Enti sportivi - Effettuazione degli adempimenti sospesi riguardanti la dichiarazione delle retribuzioni 2021 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, mediante i servizi online disponibili sul sito dell'INAIL

Altre scadenze

01 ottobre 2022, Sabato *

IVA

Soggetti con diritto al rimborso infrannuale - Inizio presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione, relativa al credito del trimestre luglio-settembre

02 ottobre 2022, Domenica *

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

03 ottobre 2022, Lunedì

IRPEF e IRES

Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi - Termine iniziale, dalle ore 10.00, per presentare al soggetto gestore (RAM spa), mediante PEC, le domande di contributi (secondo periodo) per il rinnovo del parco veicolare

05 ottobre 2022, Mercoledì

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di settembre

06 ottobre 2022, Giovedì

Imposte dirette

Imprese, Comuni, altri soggetti privati o pubblici - Termine, entro le ore 10.00, per presentare al GSE le domande di contributi per nuovi sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento o l'estensione di sistemi esistenti

** **Avvertenza:** L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*